
**UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
SAVONA**

Sezione Imprenditori Edili

**FeNEAL-UIL - FILCA-CISL - FILLEA-CGIL
DI SAVONA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DI
LAVORO**

per i dipendenti da Imprese Edili ed affini

**integrativo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
20 maggio 2004**

19 DICEMBRE 2006

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Addì, 19 dicembre 2006

T r a

la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente della Sezione Ing. Roberto Marson e dai componenti la Delegazione Sindacale, Dott. Giorgio Ambrosiani e Geom. Giampietro Sertore,

assistita dall'Unione Industriali in persona del Dott. Dario Amoretti;

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno FeNEAL-UIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Signor Francesco Balato, assistito da una delegazione di lavoratori composta dalla Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario Generale Signor Errico Silvio

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Geom. Luca Vosilla e dai componenti di segreteria Signoriassistiti

da una delegazione del Direttivo provinciale,
composta dai Signori

.....
.....

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno,
dell'Edilizia e Industria Affini FILLEA-CGIL,
Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal
Segretario Generale Provinciale Signor Mario
Recagno e dai componenti del Direttivo, Signori

.....

viene stipulato il presente Accordo Provinciale,
Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli
operai dipendenti dalle imprese edili ed affini
stipulato in Roma il 20 maggio 2004, da valere per
tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte
le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate
nel C.C.N.L. 20 maggio 2004 e per gli operai da esse
dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio
o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla
natura industriale od artigianale delle imprese
stesse.

Premessa

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle
rispettive responsabilità, convengono sulla necessità
di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del
settore, al fine di garantire la massima occupazione
ed il miglioramento dell'attività produttiva e della
qualità del lavoro in edilizia.

Ritengono necessario operare, attraverso corrette
relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al

settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull'esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l'adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei diritti delle imprese e dei lavoratori.

Le parti riconoscono che l'attuale situazione evolutiva del settore non è sufficientemente accompagnata da una crescita della regolarità, mantenendosi ancora rilevante il fenomeno del lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all'evasione e all'elusione contributiva e fiscale, e dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.

Si riconosce che è necessario operare per il consolidamento e lo sviluppo della struttura imprenditoriale attraverso la qualità dei modelli organizzativi e produttivi e l'adozione delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali in materia; attraverso, inoltre, il perseguimento della regolarità contrattuale e delle pertinenti verifiche di congruità, per favorire una competizione fondata sulla capacità organizzativa e sulla professionalità, e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all'osservanza delle normative di legge e contrattuali.

A questo fine riconoscono l'opportunità di dare piena attuazione alle regole fondative dei rapporti tra la Cassa Edile e le imprese esecutrici di opere pubbliche e private.

Le Parti riaffermano il loro impegno a combattere, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro irregolare, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari e pregiudizievoli per l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.

Nella consapevolezza della maggior difficoltà nel perseguire efficaci azioni di controllo sul fenomeno del lavoro irregolare nel campo dei lavori commissionati da privati, le Parti riconoscono la necessità di un'azione congiunta nei confronti degli Enti locali competenti affinché, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività o a quella di Inizio Lavori conseguente al rilascio di Concessione Edilizia, il committente comunichi gli estremi dell'impresa esecutrice, corredati dalla certificazione di regolarità contributiva e dalla dichiarazione di osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.

Le Parti, al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, ritengono necessario perseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati e favorire in tal modo una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative

contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.

Le Parti si impegnano, infine, a dare sostegno ad efficaci proposte di legge per la disciplina di accesso all'attività edilizia, con la previsione e la valutazione di parametri qualitativi che garantiscano il possesso delle necessarie capacità imprenditoriali.

Lavoratori Immigrati

Considerato il numero crescente, anche nella Provincia di Savona, di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le Parti concordano sull'esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore.

Concordano di applicare una gestione delle ferie secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 20 maggio 2004, per favorire il ritorno alle famiglie nei Paesi di origine, prevedendo periodi feriali più lunghi (e comunque entro i limiti contrattualmente previsti) in caso di esigenze documentate di viaggi verso il Paese di provenienza, usufruendo altresì dei permessi retribuiti e non retribuiti.

Congedi Parentali

Per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali di cui alla Legge n° 53/2000 ed al Testo Unico n° 151/2001 le Parti si impegnano a promuovere presso le imprese ed i lavoratori la più completa informativa volta a consentire

anche nel settore edile la puntuale applicazione della disciplina stessa, con particolare riferimento al diritto ai tre giorni di permesso retribuito in caso di decesso di un familiare, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 1

Qualifiche

Restano confermate le declaratorie e le classifiche di cui all'art. **77** del C.C.N.L. in vigore, con l'aggiunta dei seguenti lavori nell'esempio relativo al muratore classificato tra gli operai specializzati: "posa delle ardesie sui tetti e nelle facciate, posa in opera dei marmi all'interno ed all'esterno e sempre che abbia la capacità di eseguire i lavori di cui sopra, anche se esegue murature e posa in opera di infissi, lavori di riquadratura, facciate, rivestimenti interni".

In caso di contestazione circa il mancato riconoscimento delle classifiche ai lavoratori interessati, entro cinque giorni dalla richiesta si esperirà in sede aziendale il tentativo di conciliazione.

Art. 2

Orario di lavoro

Per i lavori nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private per importi superiori a 1 milione di Euro, richiedano per le caratteristiche dell'opera regimi diversificati di lavoro, le parti si attiveranno

comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:

- regimi d'orario di cantiere e durata;
- condizioni di organizzazione del lavoro;
- condizioni di sicurezza;
- costi aggiuntivi;
- verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell'ambito urbano.

Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi dalla ripartizione su cinque giorni settimanali del normale orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 del C.C.N.L., con preavviso di almeno ventiquattrore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.

Art. 3

Elemento Economico Territoriale

In conformità all'accordo nazionale del 20 maggio 2004 è determinato in coerenza con quanto previsto

dal Protocollo 23 luglio 1993 con l'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n° 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n° 135, nonché con gli articoli 12 e **38** del vigente C.C.N.L., l'elemento economico territoriale.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

1. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile suddivise per numero di addetti;
2. numero medio annuale degli addetti iscritti in Cassa Edile;
3. età e qualifica dei lavoratori iscritti;
4. monte salari registrato in Cassa Edile;
5. monte ore complessive lavorate dagli addetti registrate in Cassa Edile;
6. monte ore autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
7. appalti pubblici aggiudicati a imprese con sede nella provincia di Savona.

Le Parti, nel corso dell'incontro annuale di verifica dell'andamento degli indicatori e di riallineamento dell'E.E.T. all'andamento degli indicatori, potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori individuati come sopra.

Presi pertanto in esame per la determinazione dell'E.E.T. gli indicatori di cui al presente contratto, le Parti concordano che l'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli **38** lettera d) e **46** C.C.N.L. 20 maggio 2004 è stabilito in via anticipatoria e presuntiva nel corso del **2007** nella misura del **7%** di paga base e di stipendio **in vigore al 1° marzo 2006** secondo il seguente schema:

	Importo mensile	Importo orario
4° livello	€ 58,66	€ 0,34
3° livello	€ 54,47	€ 0,31
2° livello	€ 49,02	€ 0,28
1° livello	€ 41,90	€ 0,24
guardiano senza alloggio		€ 0,22
guardiano con alloggio		€ 0,19

Tali importi hanno decorrenza a partire dal **1° aprile 2007** e sono erogati quali anticipi contrattuali sull'E.E.T. e saranno soggetti a verifica nel corso del mese di novembre 2007.

Fino al 31 marzo 2007 restano confermati gli importi dell'E.E.T. concordati con il contratto integrativo provinciale del 30 maggio 2003. A decorrere dal 1° aprile 2007 tali importi sono conglobati nell'indennità territoriale di settore.

Nel corso dei vari anni, con esclusione del 2007 nel quale le Parti si incontreranno a novembre, al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai

parametri e quanto sopra stabilito, le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo e si incontreranno anche nel corso del mese di febbraio di ogni anno per la determinazione dell'eventuale anticipo.

I parametri di cui sopra verranno forniti alle Parti dalla Cassa Edile.

La Cassa Edile, oltre a fornire alle parti i parametri necessari per l'elemento economico territoriale provvederà altresì a raccogliere per conto delle parti nei tempi e secondo le modalità che le Parti stesse concorderanno con la Cassa Edile, i dati finalizzati al monitoraggio del territorio, al censimento dei cantieri delle imprese, dei lavori privati, della forza lavoro occupata e non, dell'applicazione del vigente C.C.N.L. con specifico riferimento agli adempimenti relativi alla Cassa Edile e agli altri enti paritetici, al fine di contrastare l'utilizzo di mano d'opera irregolare e l'evasione contributiva.

I dati e i parametri verranno messi a disposizione delle Parti in attuazione della Legge 675/96 sotto forma di dati aggregati.

La Cassa Edile provvederà a rilevare i dati e i parametri direttamente, attivando con le Parti convenzioni con i committenti pubblici, con INAIL, INPS, ASL e anche attraverso convenzioni con le associazioni dei committenti privati.

La Cassa Edile provvederà d'intesa con le parti a invitare i committenti pubblici della provincia ad

adempiere a quanto previsto dalle leggi in materia di adeguamento dei capitolati alle condizioni di legge e alle condizioni contrattuali del C.C.N.L. e del presente contratto integrativo provinciale.

In particolare i committenti pubblici, per poter permettere il rispetto delle condizioni minime del contratto integrativo provinciale, dovranno comunicare alla Cassa Edile:

- impresa appaltatrice con relative posizioni INPS, INAIL e iscrizioni Cassa Edile;
- opere appaltate, localizzazione e importo dei lavori, sconto offerto;
- data presunta di inizio e fine lavori;
- numero dei lavoratori;
- incidenza della mano d'opera sull'importo totale dell'appalto;
- dati relativi a progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza.

Le parti e la Cassa Edile verificheranno come attivare la ricerca e raccolta dei medesimi dati per i lavori privati, anche attraverso convenzioni con i Comuni in materia di notizie su rilascio di titoli abilitativi e denunce di inizio attività.

Art. 4

Indennità di reperibilità settimanale

Le Parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità e in particolare per lo sgombero neve e per le manutenzioni, è istituita e riconosciuta una indennità determinata come segue:

- ai lavoratori soggetti a reperibilità settimanale dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica è riconosciuta la somma settimanale di euro **40** lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata;
- è obbligo dei committenti, per non violare i dettati di legge, prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d'asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.

Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione e denuncia degli enti committenti che assoggettino a ribasso elementi imperativamente e contrattualmente inderogabili come il costo del personale.

Art. 5

Indennità per lavori marittimi

Vengono confermate le seguenti indennità:

- a) indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;
- b) rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza dalla bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro: 12%;
- c) al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia a disposizione del codice marittimo posto in ruolo verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Le indennità di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.

Le indennità di cui ai punti b) e c) sono cumulabili in caso di trasferimento.

Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di servizio.

Le indennità percentuali di cui alle lettere a) e b) sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24** del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'E.D.R.

Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all'art. **20** Gruppo D, secondo comma del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Art. 6

Indennità di disagio

E' confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose nella misura del 22% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24** del C.C.N.L. 20 maggio 2004., compreso l'E.D.R..

E' istituita inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3% sugli elementi di cui sopra.

Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla lavorazione del bitume presso l'impianto.

Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all'art. **20** Gruppo B, lettere a), b) e c) del vigente C.C.N.L. sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).

Art. 7

Trasferta

L'indennità di trasferta è pari al 10% in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato oltre i 2 Km. e fino ai 10 Km. dai confini territoriali del Comune ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'indennità di trasferta è pari al 16% alle condizioni di cui al comma precedente nei casi in cui la distanza sia oltre i 10 Km.

In caso di trasferta, il lavoratore avrà diritto ad un pasto caldo, il pasto potrà essere rimborsato a piè di lista.

In tal caso, l'indennità di trasferta è dovuta nella misura precedente ridotta di un terzo in esenzione ai sensi del Decreto Legislativo 314/97.

In caso di pernottamento al lavoratore deve essere garantito il vitto completo e l'alloggio.

Se vi è rimborso anche dell'alloggio l'indennità di trasferta è ridotta di 2/3.

In ogni caso è dovuta sempre anche la sola indennità di trasporto, mentre l'indennità di mensa non è dovuta.

L'indennità di trasferta è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24** del C.C.N.L. compreso l'E.D.R.

Art. 8

Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore per la provincia di Savona viene confermata **fino al 31 marzo 2007**, come previsto dal Contratto Nazionale nelle misure determinate dal contratto integrativo provinciale 14 luglio 1989, ossia:

- Operaio di 4° Livello 0,69
- Operaio Specializzato 0,64
- Operaio Qualificato 0,58
- Operaio Comune 0,51
- Custode senza alloggio 0,46
- Custode con alloggio 0,40

Dal 1° aprile 2007 gli importi dell'E.E.T. in vigore fino al 31 marzo sono conglobati nell'indennità territoriale di settore.

Art. 9

Indennità di Mensa

L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere, potrà provvedere a fornire tale servizio

stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.

Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro **5,50** giornaliera **a decorrere dal 1° gennaio 2007**.

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere.

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

- qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
- qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.

Negli altri casi è dovuta in toto.

Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro ed 1/4 a carico del lavoratore.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti all'atto della firma del presente contratto.

Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.

Art. 10

Indennità di Trasporto

E' dovuta all'operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

La misura dell'indennità è stabilita in euro **1,60** per ogni giornata di presenza in cantiere **a decorrere dal 1° gennaio 2007.**

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall'abitazione e nel caso in cui l'operaio non fruisca del precedente servizio di trasporto gestito dall'impresa.

L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile. Si precisa altresì che nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri, il tempo di percorrenza dal luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.

E' invece da computarsi per i lavoratori incaricati della guida del mezzo.

Art. 11

Cassa Edile

Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona è determinato nella misura complessiva del 2,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R. di cui 2,08% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei prestatori d'opera.

Il contributo Cassa Edile a carico dei datori di lavoro è stabilito in 2,50% anziché 2,08% nei confronti delle imprese che:

- **non inviano le denunce mensili per via telematica;**
- **omettono l'indicazione del cantiere e degli eventuali subappaltatori nel modello di denuncia mensile;**
- **si siano rese responsabili di false dichiarazioni in relazione alla regolarità contributiva.**
Tale maggiorazione si applica fino ad avvenuta regolarizzazione dei requisiti di cui sopra.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme alla quota a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo.

La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 12

Accantonamenti presso la Cassa Edile

Con riferimento all'articolo **18** del C.C.N.L. 20 maggio 2004, la percentuale per ferie e gratifica natalizia, è confermata nella misura del 18,50% da calcolarsi nei limiti e con le modalità di cui al citato articolo **18**, compreso l'E.D.R. di cui all'Accordo 31 luglio 1993.

La percentuale risulta così composta:

- 8,50% - trattamento economico per ferie;

- 10% - trattamento economico della gratifica natalizia.

In forza dell'allegato **D** del C.C.N.L. 20 maggio 2004 l'importo della percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile di Savona è pari, secondo il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda presa a base per il calcolo delle maggiorazioni di cui all'articolo **18** del C.C.N.L., compreso l'E.D.R. di cui all'Accordo 31 luglio 1993.

L'importo della percentuale suddetta, spettante all'operaio è accantonato, mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa, presso la Cassa Edile di Savona.

I versamenti, di cui al presente articolo, unitamente a quelli indicati all'articolo 18, debbono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del

periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

Per esigenze organizzative della Cassa Edile i versamenti dei mesi di agosto e settembre vengono anticipati di quindici giorni.

Nel caso di versamenti eseguiti oltre la scadenza stabilita, sulle somme dovute sarà applicato un contributo aggiuntivo di entità pari all'interesse legale su base annua aumentato di sette punti.

Nel caso in cui la scadenza del versamento coincidesse con un giorno festivo, o di sabato, il versamento sarà effettuato nel primo giorno lavorativo utile.

Le prestazioni e le assistenze deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile fanno parte integrante del presente contratto. Si dà mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente tutte le variazioni alle stesse.

Art. 13

Ferie

In attuazione del contratto nazionale si concorda che nel mese di agosto e settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute, in periodi diversi, su richiesta di quest'ultimo da avanzare con un preavviso di almeno quarantotto ore e concordate tra il datore di lavoro e lavoratore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al contratto nazionale.

Ai lavoratori è erogato, entro il 31 luglio di ogni anno, dalla Cassa Edile, l'importo singolarmente accantonato alla Cassa stessa a titolo di ferie e gratifica natalizia, nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario (ottobre - marzo).

Entro il 10 dicembre, la Cassa Edile provvede a liquidare a tutti gli operai iscritti il residuo dell'importo singolarmente accantonato a titolo di gratifica natalizia e ferie, nel periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno.

Art. 14

Enti Paritetici

Le Parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali, ne confermano i rispettivi Statuti e Regolamenti e ne ribadiscono il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro.

La Parti concordano di aumentare i propri sforzi in materia di formazione continua dell'Ente Scuola e confermano l'impegno del CPT quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.

Il finanziamento degli Enti Paritetici è assicurato dai contributi di cui al successivo articolo 18.

Art. 15

Quota di adesione contrattuale

La quota di adesione contrattuale, a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Savona, istituita già con l'accordo collettivo provinciale integrativo del C.C.N.L. 25 novembre 1966, è confermata nella misura dello 0,49% per il datore di lavoro e dello 0,49% per il lavoratore da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24** del Contratto Nazionale, compreso l'E.D.R..

L'importo relativo alla quota di adesione contrattuale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato unitamente all'importo della quota a proprio carico alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite al precedente articolo 12.

La Cassa Edile provvede a stornare:

- alla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona - aderente all'A.N.C.E. - l'importo della quota di adesione contrattuale alla Cassa medesima;
- alle singole Organizzazioni sindacali stipulanti, F.I.L.L.E.A. - F.I.L.C.A. - F.e.N.E.A.L. di Savona l'importo della quota di adesione contrattuale a carico dell'operaio e per conto di questi versata dal datore di lavoro alla Cassa medesima, secondo la ripartizione dalle stesse congiuntamente indicate alla Cassa Edile di Savona.

Oltre alle quote di cui sopra è dovuta, dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera ai sensi del contratto nazionale la quota nazionale di adesione contrattuale nella misura dello 0,22% a carico dei datori di lavoro e dello 0,22% dei prestatori d'opera sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. **24** del C.C.N.L. compreso l'E.D.R..

L'importo della quota nazionale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal

datore di lavoro ed è versato - unicamente all'importo della quota a proprio carico - alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite all'articolo 12 precedente.

Viene confermato, in aggiunta a quello delle quote di adesione contrattuale, previsto dal presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile che recepisce l'Accordo Nazionale 16 maggio 1973 e successive modifiche, relativo alle modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe.

La riscossione delle deleghe è affidata alla Cassa Edile ed è regolata dalle Convenzioni stipulate volta per volta tra le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la locale Cassa Edile.

Art. 16

Vestiaro e dispositivi di protezione individuale

Le Parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di legge 626/94, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire ai lavoratori neoassunti o in nuova entrata nel ciclo produttivo i DPI necessari relativi alla lavorazione specifica cui verrà addetto il lavoratore.

In caso di consunzione o impossibilità di utilizzo del DPI dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il DPI a fronte della riconsegna - ove possibile - del DPI non più utilizzabile o atto allo scopo.

Le Parti ribadiscono come previsto dalla legge 626/94 che i lavoratori, oltre a dover utilizzare correttamente i DPI consegnati, debbono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i DPI consegnati.

Le Parti concordano che entro il 20 dicembre di ciascun anno la Cassa Edile della Provincia di Savona garantirà a tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma, la fornitura gratuita degli elementi del vestiario individuati da una specifica Commissione Paritetica costituita da sei membri nominati all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Detta Commissione deve deliberare entro il 30 marzo di ogni anno.

La fornitura compete agli operai che nel mese di giugno di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 30 giugno abbia maturato, anche in più circoscrizioni, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).

Ai soli effetti del diritto di ottenere la prestazione sono assimilate alle ore di lavoro ordinario anche le ore di assenza per malattia, per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INPS e dall'INAIL e,

su richiesta del lavoratore, nel caso di ripresa dell'attività lavorativa presso impresa iscritta alla Cassa Edile, 88 ore per ogni mese intero di servizio militare e 88 ore di assenza per congedo matrimoniale.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla distribuzione del vestiario si provvede mediante l'apposito contributo a carico dei datori di lavoro, fissato dall'articolo 18 del presente Contratto Integrativo nella misura dello **0,50%**, computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo **24** del C.C.N.L. 20 maggio 2004 ivi compreso l'E.D.R. come previsto dal Prot. 31 luglio 1993.

Art. 17

Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale

In caso di malattia di durata non superiore a sette giorni la Cassa Edile di Savona corrisponde una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza malattia".

Tale prestazione è pari a 60 euro nette complessivi per i soli primi tre giorni ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile su domanda del lavoratore, da presentarsi entro sei mesi dall'inizio dell'evento, corredata da copia del certificato medico, per un solo evento di malattia all'anno.

Nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno, la prestazione è ridotta a 30 euro.

Il diritto all'indennizzo per carenza matura per i lavoratori in possesso degli stessi requisiti riferiti alle ore lavorate, indicati al precedente articolo 16.

Le Parti si impegnano ad intervenire presso l'INAIL per rendere più solleciti possibile i tempi di erogazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro.

Art. 18

Contribuzioni in Cassa Edile

Le Parti concordano le seguenti variazioni, soggette a verifiche periodiche in relazione alle esigenze, investimenti o eccedenze verificatesi nel corso della vigenza contrattuale, rispetto alle contribuzioni già determinate nell'accordo collettivo provinciale del 14 luglio 1989.

Le contribuzioni sono calcolate sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. **24** del C.C.N.L., compreso l'E.D.R. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del C.C.N.L..

Il contributo per la Cassa Edile, di cui all'art. 11, è stabilito nella misura del **2,08%** a carico delle imprese e nella misura dello **0,42%** a carico del

lavoratore, **fermo restando quanto disposto all'art. 11 in materia di maggiorazione.**

Il contributo per il C.P.T. è stabilito nella misura dello 0,45%.

Il contributo per l'Ente Scuola Edile è stabilito nella misura dell'1,00%.

Il contributo per l'A.P.E. è stabilito nella misura del **3,60%**.

Il contributo per il Fondo Vestiario è stabilito nello **0,50%**.

La previgente normativa relativa al bonus contributivo viene soppressa.

Art. 19

Igiene e ambiente di lavoro

Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre n° 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;

- un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari, con acqua corrente e di attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Infine le Parti, allo scopo di contribuire in modo concreto a migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si impegnano ad individuare, per il tramite del Comitato Paritetico territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, idonei strumenti tecnici e finanziari al fine di non gravare eccessivamente sugli investimenti delle imprese.

Art. 20

Disciplina degli autisti

- 1) L'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano effettuate correttamente;**
- 2) L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
E' a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
 - la gravità delle responsabilità del lavoratore;
 - l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.**

Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.

- 3) L'autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;**
- 4) Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a**

provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda;

- 5) A declino di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;**
- 6) Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;**
- 7) L'autista al quale, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia dall'Autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio;
Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di 6 mesi.**

Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.

8) Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente;

9) Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art. 21

Trattenute e multe

Con riferimento alle trattenute e multe che non rappresentino risarcimento di danni, previste nel Contratto Nazionale, viene stabilito che gli importi delle medesime siano versati a favore della Cassa Edile.

Art 22

Vacanza contrattuale

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Integrativo non da luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale.

Art. 23

Condizioni di miglior favore

Con riferimento al Contratto Nazionale, le Parti si danno atto che con il presente contratto integrativo non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese, alla data di stipulazione dell'accordo stesso, le eventuali condizioni di miglior favore.

Art. 24

Casse Edili Alternative

Le Parti concordano che non è attuabile un sistema alternativo di Casse Edili per la Provincia di Savona e pertanto si impegnano a non assumere o partecipare ad iniziative volte alla loro costituzione.

Art. 25

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Con riferimento al disposto dell'art. 18 del D.L.gs n.626/1994 relativo alla nomina, per ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti concordano di istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni stabilite dal citato Decreto Legislativo, come meglio specificato dall'appendice allegata al presente Contratto. Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti ed operanti in provincia di Savona.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione si provvederà mediante l'istituzione di un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo **0,45%**, da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo **24** del C.C.N.L. 20 maggio 2004 compreso l'E.D.R., ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.

Art. 26

Validità e durata

Il presente accordo collettivo, integrativo del Contratto Nazionale, valido per tutto il territorio della Provincia di Savona, entra in vigore il 1° gennaio 2007, fatte salve le altre diverse pattuizioni specificate nel presente accordo.

Esso avrà la durata e scadenza prevista dal C.C.N.L. di riferimento.

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. di riferimento.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale 20 maggio 2004 è determinato in coerenza con quanto previsto da Protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n° 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135 nonché con gli articoli **38** e **46** del vigente C.C.N.L. l'elemento economico territoriale.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le Parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

1. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile suddivise per numero di addetti;
2. numero medio annuale degli addetti iscritti in Cassa Edile;
3. età e qualifica dei lavoratori iscritti;
4. monte salari registrato in Cassa Edile;
5. monte ore complessive lavorate dagli addetti registrate in Cassa Edile;

6. monte ore autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
7. appalti pubblici aggiudicati a imprese con sede nella provincia di Savona;

Le Parti nel corso dell'incontro annuale di cui si tratterà potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori individuati come sopra.

Presi pertanto in esame per la determinazione dell'E.E.T. gli indicatori di cui si è detto le Parti concordano che l'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli **38** lettera d) e **46** C.C.N.L. 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del **7%** di paga base e di stipendio **in vigore al 1° marzo 2006** secondo il seguente schema:

Importo mensile

- Quadri e 1[^] Categoria Super	€ 83,80
- 1[^] Categoria	€ 75,42
- 2[^] Categoria	€ 62,85
- Impiegato di 4° livello	€ 58,66
- 3[^] Categoria	€ 54,47
- 4[^] Categoria	€ 49,02
- 4[^] Categoria (pers. di 1° impiego)	€ 41,90

Tali importi hanno decorrenza a partire dal **1° aprile 2007**. **Fino al 31 marzo 2007 restano confermati gli importi dell'E.E.T. concordati con il contratto**

integrativo provinciale del 30 maggio 2003. A decorrere dal 1° aprile 2007 tali importi sono conglobati nel premio di produzione.

Al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri e quanto sopra stabilito le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

I parametri di cui sopra verranno forniti alle Parti dalla Cassa Edile.

I dati e i parametri verranno messi a disposizione delle Parti in attuazione della legge 675/96 sotto forma di dati aggregati.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA - IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di euro **91,63** mensili **a decorrere dal 1° gennaio 2007.**

Ai fini dei soli casi per i quali gli impiegati usufruiscono del servizio mensa/pasto caldo e al solo fine di calcolo per la non imponibilità fiscale, l'indennità di mensa è determinata giornalmente in euro **3,54.**

Non è preclusa agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.

In tal caso l'indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.

Le Parti riconoscono che gli impiegati tecnici che per loro natura si spostano sui cantieri l'indennità di mensa deve considerarsi non soggetta come per gli operai di cantiere.

INDENNITA' DI TRASPORTO - IMPIEGATI

E' riconosciuta agli impiegati edili l'indennità di trasporto nella misura di euro **32,17** mensili **con decorrenza 1° gennaio 2007**.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le Parti si danno atto che con il presente Contratto non hanno inteso modificare per gli impiegati in forza presso le singole imprese alla data di stipula dell'Accordo integrativo le eventuali condizioni di maggior favore.

VALIDITA' E DURATA

La validità e durata del presente Contratto è quella stabilita in sede nazionale.

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Sezione Imprenditori Edili
f.to **Ing. Roberto Marson**

p. l'Unione Industriali
f.to **Dott. Dario Amoretti**

p. la FeNEAL-UIL
f.to **Francesco Balato**

p. la FILCA-CISL
f.to **Luca Vosilla**

p. la FILLEA-CGIL
f.to **Mario Recagno**

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE - (R.L.S.T.)

Le Parti,

premess

- che le stesse intendono, con la sottoscrizione del presente accordo, proseguire nel loro reciproco impegno da tempo proficuamente in atto volto a garantire il costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili, attraverso il consolidamento di un sistema integrato e stabile che si fonda, in particolare, sul rilevante ruolo ormai unanimemente riconosciuto al C.P.T. **e alla Cassa Edile.**

visti

- gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i.;
- l'Accordo Interconfederale 22.6.1995
Confindustria - CGIL - CISL - UIL;

- l'art. **87** del C.C.N.L. 20.5.2004 ANCE - Fillea/CGIL - Filca/CISL - Feneal/UIL per i dipendenti delle imprese edili ed affini;
- l'art. **25** dell'Accordo Integrativo al C.C.N.L.

considerato

- che il citato art. **87** C.C.N.L. prevede che, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;

convengono

- 1) Viene istituito, nella provincia di Savona, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.).

- 2) *Obiettivo*

Il R.L.S.T. è il soggetto che rappresenta i lavoratori nei confronti delle imprese, in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Tale soggetto persegue l'obiettivo di collaborare con i responsabili delle imprese al fine di realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in ossequio alle attribuzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i..

3) *Ambito di attività*

Il R.L.S.T. esercita le sue attribuzioni nella Provincia di Savona, con esclusivo riferimento alle imprese edili con non più di 15 dipendenti ivi operanti, all'interno delle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4) *Attribuzioni*

Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i., con le garanzie e facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, il cui integrale contenuto si considera allegato al presente accordo per costituirne parte integrante.

L'esercizio delle sopra indicate attribuzioni, per i profili che coinvolgono i rapporti con le imprese di cui al precedente punto 3), avviene in collaborazione con i relativi R.S.P.P. (responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale) delle stesse o con i soggetti altrimenti all'uopo indicati dai datori di lavoro, alla cui presenza andranno effettuate le visite nei cantieri.

Il R.L.S.T. e i R.S.P.P. (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) concorderanno l'attività di cui sopra, secondo modalità che verranno definite dal regolamento attuativo del presente accordo.

Il R.L.S.T. e i R.S.P.P. (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) si avvarranno dell'ausilio consultivo dei tecnici del C.P.T. per la soluzione

di questioni di particolare complessità; dovranno, inoltre, previamente sottoporre alla Commissione paritetica, costituenda in seno alle Parti sociali dal regolamento attuativo del presente accordo, le eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Il R.L.S.T. non può in alcun modo svolgere attività di proselitismo e/o di propaganda estranee alle attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, promuovere assemblee o proporre ai lavoratori rivendicazioni e/o vertenze di tipo sindacale. Può, invece, partecipare, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, a riunioni riguardanti argomenti strettamente inerenti l'igiene o la sicurezza del lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n° 626/1994.

5) *Requisiti, nomina*

Il R.L.S.T. viene individuato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, nell'ambito di soggetti dotati di un'effettiva esperienza lavorativa di cantiere nel settore edile di almeno tre anni, idoneamente attestata mediante dichiarazione della Cassa Edile di Savona e dei datori di lavoro.

In alternativa, il ruolo del R.L.S.T. può essere ricoperto da soggetti in possesso di esperienza equipollente triennale in materia di sicurezza e antinfortunistica nel settore edile, attestata da relativa certificazione.

Prima della nomina, il soggetto designato deve frequentare apposito corso di formazione teorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro della durata di 120 ore organizzato dal C.P.T. e superare la relativa prova finale.

Il C.P.T. fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori una scheda tecnica di valutazione personale del citato soggetto integrata dall'esito della suddetta prova e delle attestazioni sull'esperienza lavorativa nel settore edile; le Organizzazioni sindacali, a loro volta, comunicheranno tali informazioni alla Sezione Edili.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, considerata la delicatezza delle attribuzioni del R.L.S.T., si impegnano, anche in relazione alla suddetta valutazione tecnica espressa dal C.P.T., affinché il medesimo R.L.S.T. sia effettivamente in grado di espletare l'incarico ricevuto sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità e competenza.

La nomina dei R.L.S.T. sarà, quindi, formalizzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e comunicata alla Sezione Edile e al C.P.T..

La durata dell'incarico è di tre anni come previsto dal D.Lgs. n° 626/1994. Ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.

La sede operativa del R.L.S.T. è presso il C.P.T., presso ulteriori locali concessi dalla Scuola Edile di Savona.

Nello svolgimento delle sue attribuzioni, ferme le garanzie a suo favore previste dai commi 4) e 5) dell'art. 18 D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i., ed escluso ogni rapporto di tipo gerarchico o funzionale con il C.P.T., il R.L.S.T. fa riferimento ad una apposita Commissione Paritetica **composta dal Presidente della Sezione Imprenditori Edili, dal Segretario della Sezione stessa, dal Presidente della Cassa Edile e dai Segretari Provinciali di FeNEAL, FILCA e FILLEA, le cui funzioni di segreteria sono affidate al Direttore della Cassa Edile.**

La Commissione avrà il compito di valutare l'operato degli R.L.S.T. e i risultati conseguiti, oltre al compito di definire di volta in volta gli aspetti economici connessi alla funzione in oggetto, secondo i criteri stabiliti al successivo punto 7).

6) *Decadenza*

Il R.L.S.T. decade dall'incarico in caso di violazione delle previsioni di cui all'articolo 4 del presente accordo ovvero nel caso in cui faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o documenti ricevuti, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i., nello svolgimento del suo incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.

La sussistenza dei presupposti della decadenza sarà valutata dalla Commissione paritetica di cui al precedente articolo 6, secondo i criteri che saranno definiti dal regolamento del presente accordo.

7) *Finanziamento degli oneri relativi al R.L.S.T.*

Per far fronte agli oneri derivanti dalla stipulazione del presente accordo, verrà istituito un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo, da versare alla Cassa Edile, pari allo **0,45%** (da calcolare su: paga base, contingenza, E.D.R., E.E.T.), ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.

La Cassa Edile di Savona provvederà a censire le imprese soggette all'onere di cui sopra, comunicandone l'esito alle Parti stesse.

A carico del Fondo qui previsto, e a cura della Cassa Edile stessa, verranno integralmente posti gli oneri sostenuti dalle imprese e dalle OO.SS. per i dipendenti o i componenti che verranno designati alla funzione di R.L.S.T., in relazione allo svolgimento della funzione stessa. Le modalità del rimborso di tali oneri saranno stabilite dalla Commissione Paritetica indicata al precedente punto 5).

Entro la scadenza del termine di durata del C.C.P.L., le Parti si incontreranno per valutare l'andamento dell'istituto ed assumere le conseguenti determinazioni.

INDICE

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Premessa	pag.	2
Art. 1 Qualifiche	pag.	6
Art. 2 Orario di lavoro	pag.	6
Art. 3 Elemento Economico Territoriale	pag.	7
Art. 4 Indennità di reperibilità settimanale	pag.	12
Art. 5 Indennità per lavori marittimi	pag.	13
Art. 6 Indennità di disagio	pag.	14
Art. 7 Trasferta	pag.	15
Art. 8 Indennità territoriale di settore	pag.	16
Art. 9 Indennità di mensa	pag.	16
Art. 10 Indennità di trasporto	pag.	18
Art. 11 Cassa Edile	pag.	19
Art. 12 Accantonamenti presso la Cassa Edile	pag.	21
Art. 13 Ferie	pag.	22
Art. 14 Enti Paritetici	pag.	24
Art. 15 Quota di adesione contrattuale	pag.	24
Art. 16 Vestiario e dispositivi di protezione individuale	pag.	26
Art. 17 Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale	pag.	28
Art. 18 Contribuzioni in Cassa Edile	pag.	29
Art. 19 Igiene e ambiente di lavoro	pag.	30
Art. 20 Disciplina degli autisti	pag.	32
Art. 21 Trattenute e multe	pag.	34
Art. 22 Vacanza contrattuale	pag.	35
Art. 23 Condizioni di miglior favore	pag.	35
Art. 24 Casse Edili Alternative	pag.	35
Art. 25 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	pag.	36
Art. 26 Validità e durata	pag.	37

INDICE

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Elemento Economico Territoriale	pag.	38
Importo mensile	pag.	39
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati	pag.	40
Indennità di trasporto - Impiegati	pag.	41
Condizioni di miglior favore	pag.	41
Validità e durata	pag.	41

Allegato

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

" " pag. 43